



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/11/2009

=====

ADDI' 13/11/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MONTINO	Esterino	Vice Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	NIERI	Luigi	"
DALIA	Francesco	"	PARRONCINI	Giuseppe	"
DI CARLO	Mario	"	RODANO	Giulia	"
DI LIEGRO	Luigina	"	SCALIA	Francesco	"
DI STEFANO	Marco	"	TIBALDI	Alessandra	"
FICHERA	Daniele	"	VALENTINI	Daniela	"
MANCINI	Claudio	"	ZARATTI	Filiberto	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MANCINI - MARUCCIO - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 851

Oggetto:

Approvazione dello Statuto di LAZIODISU - Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. "a" della L.R. n. 7/2008 ("Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari").

851 13 NOV. 2009 *M*

Oggetto: Approvazione dello Statuto di LAZIODISU - Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. "a" della L.R. n. 7/2008 ("Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari").

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009");

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 ("Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009");

VISTA la legge regionale 11 Agosto 2009, n. 22 ("Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio");

VISTA la legge regionale n. 7 del 18 giugno 2008, concernente "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 2, lett. "a", che prevede che la Giunta Regionale approvi lo Statuto dell'ente Laziodisu;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Laziodisu, n. 6 del 30 luglio 2009, recante "Adozione dello Statuto di Laziodisu";

VISTA la nota del Sig. Presidente di Laziodisu, n. 29/P del 6 agosto 2009, con la quale veniva trasmessa alla Regione Lazio, per gli adempimenti successivi, copia dello Statuto adottato dall'ente;

VISTA la nota della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa e Diritto allo Studio, n. 105692 del 10 settembre 2009, con la quale si richiedeva a Laziodisu di apportare alcuni miglioramenti al testo di Statuto trasmesso alla Regione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Laziodisu, n. 8 del 30 settembre 2009, recante "Modifiche ed integrazioni dello Statuto. Approvazione del testo coordinato";

VISTA la nota del Sig. Presidente di Laziodisu, n. 84/P del 14 ottobre 2009, con la quale veniva trasmessa alla Regione Lazio, per gli adempimenti successivi, copia

851 13 NOV. 2009 *Rz*

dello Statuto adottato dall'ente, come modificato e integrato alla luce degli elementi migliorativi richiesti dalla Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa e Diritto allo Studio, con nota n. 105692 del 10 settembre 2009;

VISTO lo Statuto dell'ente Laziodisu, come adottato dal competente organo dell'ente medesimo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett "b" della L.R. n. 7/2008;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. "a" della L.R. n. 7/2008, lo Statuto di Laziodisu, nel testo adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 30 settembre 2009, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (sub Allegato "A");

ATTESO che la presente Deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- di approvare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. "a" della L.R. n. 7/2008, lo Statuto di Laziodisu - Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 30 settembre 2009, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (sub Allegato "A"), composto da ventisei articoli.

Il presente provvedimento sarà notificato a Laziodisu, a cura della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa e Diritto allo Studio, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS


Allegato A

13 NOV 2009
TRE
+ TREDDICI DI ALLEGATO

Paul Iaconis

ALLEG. alla DELIB. N. 851
DEL 13 NOV. 2009

**LAZIODISU – ENTE PUBBLICO DIPENDENTE
PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO**

STATUTO

ALLEGATO "A"
Composto da 13 pagine.
lta

Direzione Regionale Istruzione,
Programmi dell'Offerta Scolastica e Formativa
e Diritto allo Studio

Dr.ssa Maria Pia Buchioni

30 settembre 2009



LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME



Titolo I **Natura, funzioni e principi di organizzazione**

Articolo 1 **Ambito dello Statuto**

1. Il presente Statuto disciplina l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu (in prosieguo denominato "Laziodisu" o "ente"), istituito con la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7, recante "*Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari*".
2. Sono, in particolare, disciplinati i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli Organi istituzionali di Laziodisu e dei Comitati territoriali delle Adisu.

Articolo 2 **Natura dell'ente**

1. Laziodisu è un ente pubblico dipendente dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, avente personalità giuridica, autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, che, al fine di dare completa attuazione ai principi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 34 della Costituzione, conforma la propria attività alle disposizioni di cui alla L. R. n. 7/2008.
2. In una prospettiva di equilibrio tra l'esigenza di assicurare una tutela unitaria del diritto agli studi universitari e una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali, Laziodisu è articolata nelle Adisu, dotate, per quanto di loro pertinenza, di autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, aventi a riferimento le università statali con sede legale nella Regione Lazio.

Articolo 3 **Denominazione e sede**

1. Laziodisu ha sede legale in Roma e sedi decentrate per ciascuna Adisu nel comune dove ha luogo l'università statale di riferimento.
2. L'indirizzo della sede legale, lo stemma, il logo, l'emblema di Laziodisu sono individuati con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 4 **Funzioni di Laziodisu**

1. Laziodisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della L. R. n. 7/2008 e in conformità alle prescrizioni degli articoli 5 e 6 e alla pianificazione regionale di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge, provvede:
 - a) ad assicurare agli studenti, mediante concorso pubblico, borse di studio, posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità, con carattere prioritario nell'ordine, nonché prestiti d'onore e contributi per la mobilità internazionale;
 - b) alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale regionale;
 - c) a progettare, realizzare, potenziare e ristrutturare le residenze universitarie e le altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive modifiche.
2. Laziodisu regola, altresì, il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, provvedendo a definire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.

LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME

3. Laziodisu, nel rispetto delle specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale:

a) può stipulare apposite convenzioni con le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) della L. R. n. 7/2008;

b) stipula apposita convenzione con le università telematiche aventi sede legale nella Regione Lazio che rilasciano titoli di studio con valore legale.

Articolo 5

Funzioni delle Adisu

1. Le Adisu, per quanto di pertinenza, sempre nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della L. R. n. 7/2008 e in conformità alle prescrizioni degli articoli 5 e 6 e alla pianificazione regionale di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge, provvedono ad assicurare alla generalità degli studenti:

a) servizi di ristorazione;

b) servizi di medicina preventiva e assistenza psicologica, promosse anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali (AUSL) e con i policlinici universitari;

c) servizi di informazione e orientamento formativo e al lavoro, promossi in collaborazione con le università e le altre istituzioni, nonché con gli enti pubblici competenti in materia;

d) interventi di supporto alle attività culturali e sportive e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento a studenti stranieri;

e) agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti; agevolazioni per il trasporto;

f) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

g) fornitura di ausili e supporti specialistici per studenti disabili;

h) servizi per le locazioni delle strutture immobiliari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 9;

i) gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;

l) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale regionale.

2. Le Adisu, per quanto di pertinenza, sempre nel rispetto delle direttive regionali, possono stipulare apposite convenzioni con le università statali di riferimento che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), numeri 3, 4 e 5, della L. R. n. 7/2008.

Articolo 6

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione delle strutture di Laziodisu si ispira al rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, di separazione tra funzioni di indirizzo e gestionali, di imparzialità, pubblicità e trasparenza, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione e la comunicazione agli utenti, al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali.

2. L'ente, per il perseguimento delle finalità istituzionali, segue inoltre i seguenti criteri generali di organizzazione:

a) articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e strumentali;

b) attribuzione ad una singola articolazione della responsabilità di ciascun procedimento;

LAZIODISU
PER
COPIA CONFEZIONATA

- c) dovere di comunicazione interna ed esterna per il collegamento delle diverse attività, anche attraverso connessione mediante sistemi informatici e statistici;
- d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza;
- e) professionalità, responsabilità e collaborazione del personale per il perseguimento dei risultati;
- f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità interna e di riconversione professionale;
- g) adattabilità dell'organizzazione delle strutture a quanto previsto in materia di contabilità dalla normativa vigente;
- h) responsabilità della dirigenza e delle figure apicali in ordine alla gestione della spesa e al corretto sviluppo delle attività;
- i) valorizzazione degli istituti di incentivazione del personale;
- l) adeguata impostazione dei sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati;
- m) strutturazione degli uffici e sviluppo delle attività da essi svolte mediante l'utilizzo di idonea strumentazione informatica.

Articolo 7

Atti regolamentari

1. Il Consiglio di amministrazione adotta, a norma dell'articolo 20 della L. R. n. 7/2008, previo confronto con le OO.SS. aziendali, i seguenti atti:

- a) regolamento per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti e per il controllo interno;
- b) regolamento di amministrazione e di contabilità;
- c) regolamento relativo alla Carta dei servizi.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta, altresì, il regolamento relativo al Codice etico di dipendenti, consulenti e componenti degli Organi istituzionali di Laziodisu e dei Comitati territoriali delle Adisu e il regolamento relativo alla protezione dei dati personali.

Articolo 8

Organizzazione generale della struttura

1. La struttura organizzativa dell'ente, articolata, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 21 (Direttore generale di Laziodisu), 22 (Direttori amministrativi delle Adisu) e 23 (Personale) della L. R. n. 7/2008, è disciplinata con il regolamento di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a).

Articolo 9

Controlli e vigilanza

1. L'attività e l'amministrazione dell'ente sono controllate e vigilate dai competenti organi regionali, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regionale in materia.

2. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico, che espleta le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, è disciplinato con apposito regolamento.

LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME





Titolo II
Competenze e modalità di funzionamento
degli Organi istituzionali di Laziodisu

Capo I
Presidente

Articolo 10
Competenze del Presidente

1. Il Presidente di Laziodisu, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 13 della L. R. n. 7/2008:
- a) presiede, convoca e coordina il Consiglio di amministrazione;
 - b) ha la rappresentanza istituzionale dell'ente;
 - c) sovrintende all'attività complessiva dell'ente e ne è responsabile nei confronti della Regione Lazio;
 - d) designa il direttore generale di Laziodisu;
 - e) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta e i risultati conseguiti;
 - f) adotta ogni atto riservatogli dal presente statuto o da regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione o delegatogli dal Consiglio di amministrazione stesso;
 - g) nomina, tra i componenti del Consiglio di amministrazione, il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente di Laziodisu, inoltre, trasmette agli altri componenti del Consiglio di amministrazione copia dei verbali delle riunioni, degli atti approvati, della relazione annuale sulle attività svolte fattigli pervenire dai Comitati territoriali delle Adisu.

Capo II
Consiglio di amministrazione

Articolo 11
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione di Laziodisu, costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 14 della L. R. n. 7/2008, svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare, provvede a:
- a) conferire l'incarico al direttore generale di Laziodisu, su designazione del Presidente;
 - b) adottare lo statuto, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti e per il controllo interno, nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità e il regolamento relativo alla Carta dei servizi;
 - c) adottare la dotazione organica del personale di Laziodisu, per la trasmissione alla Giunta regionale ai fini della sua approvazione;

-LAZIODISU
PER
FIDATARIO CONFORME

- d) formulare le proposte per la predisposizione dei piani triennali e annuali, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di Laziodisu e delle Adisu, tenendo conto dei contributi dei Comitati territoriali delle Adisu;
- e) adottare il bilancio di previsione, i relativi assestamenti, gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;
- f) adottare il programma annuale di attività, che, in coerenza con il piano annuale, costituisce l'atto di indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza del direttore generale e dei direttori amministrativi delle Adisu;
- g) assegnare al direttore generale, sulla base del programma annuale di attività, gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, tenendo conto delle proposte dei Comitati territoriali delle Adisu;
- h) impartire al direttore generale le direttive per lo svolgimento dell'attività gestionale e per la contrattazione di secondo livello;
- i) stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza delle Adisu;
- l) adottare i modelli di convenzione-tipo per l'attivazione presso le Adisu del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari;
- m) verificare, sentito il Nucleo di valutazione e controllo strategico di cui al precedente articolo 9, comma 2, del presente Statuto, i risultati di gestione, valutando annualmente il direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;
- n) delegare l'adozione di atti o l'espletamento di determinati compiti al Presidente di Laziodisu.

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera in ordine:

- al recepimento delle integrazioni e degli aggiornamenti salariali del personale dirigenziale di Laziodisu;
- all'approvazione degli atti di contrattazione decentrata, previo parere del Collegio dei revisori contabili;
- sentito il direttore generale, ai reclami avanzati dai dirigenti di Laziodisu o delle Adisu avverso le valutazioni espresse con riferimento agli obiettivi assegnati; in caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione, il reclamo deve intendersi respinto;
- alle politiche finanziarie dell'ente, all'assunzione di mutui e ad altre operazioni finanziarie;
- alle iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni di ipoteche;
- alla approvazione degli schemi di protocolli e accordi con organismi regionali, interregionali, statali, comunitari e internazionali;
- all'acquisizione, cessione o modifica della titolarità di diritti reali;
- alla decadenza di un componente del Consiglio di amministrazione risultato ingiustificatamente assente.

3. Il Consiglio di amministrazione può, con propria deliberazione, costituire commissioni consiliari, temporanee o permanenti, con competenza specifica nelle materie rientranti nelle funzioni del Consiglio stesso, determinandone la durata, il numero dei componenti, comunque non superiore a cinque, e il coordinatore.

Articolo 12 **Convocazione, ordine del giorno** **e validità delle riunioni**

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei consiglieri o del presidente del Collegio dei revisori contabili.



LAZIODISU
PER
PIA CONFORME

2. Di norma, la riunione del Consiglio di amministrazione si tiene nella sede legale di Laziodisu in Roma; è, tuttavia, consentita, attraverso l'atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, dirige i lavori, sottoponendo al Consiglio stesso le proposte di deliberazione sentito il direttore generale.
4. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal Presidente e diramato, non oltre il terzo giorno libero che precede la riunione stessa.
5. La convocazione è effettuata mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dai componenti del Consiglio di amministrazione; la convocazione tramite raccomandata o fax è riservata ai componenti che ne facciano richiesta, ovvero ai soggetti invitati a partecipare al Consiglio di amministrazione.
6. In casi straordinari di necessità e di urgenza, la comunicazione della convocazione può avvenire, per tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e i partecipanti, a mezzo della posta elettronica, entro le 24 ore prima della riunione.
7. Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.
8. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai consiglieri di amministrazione contestualmente all'ordine del giorno; eventuali integrazioni della predetta documentazione devono essere trasmesse non oltre il giorno che precede la riunione.
9. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti, all'inizio di ciascuna seduta.
10. E' ammesso che, in casi d'eccezione, uno o più consiglieri di amministrazione partecipino alla riunione mediante collegamento audio-video; della predetta modalità di partecipazione sarà dato atto nel verbale, stante che la riunione del Consiglio di amministrazione si riterrà comunque assunta nel luogo indicato nell'ordine del giorno.
11. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.
12. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il presidente del Collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
13. La riunione del Consiglio di amministrazione, adeguatamente convocata, è valida con la presenza della metà più uno dei componenti; anche, in mancanza di adeguata convocazione, è comunque valida la riunione in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.
14. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
15. Qualora, su invito del Presidente, il direttore generale sia chiamato a fornire al Consiglio di amministrazione delucidazioni o chiarimenti su materie poste all'ordine del giorno, questi potrà farsi assistere da dirigenti e/o dipendenti di Laziodisu che svolgano mansioni ad esse attinenti.
16. Nella ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente, prima di porre in discussione e in votazione i vari argomenti, dispone l'allontanamento dei suddetti dirigenti o dipendenti dalla sala consiliare.

Articolo 13

Deliberazioni consiliari

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.
2. Il voto è sempre palese; solo in casi eccezionali e motivati, il Consiglio di amministrazione può deliberare a scrutinio segreto.

LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente e siglati dal Segretario del Consiglio di amministrazione.
5. Il Presidente, in caso di necessità e urgenza, può assumere atti - ad esclusione di quelli a contenuto generale - o adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che devono essere sottoposti per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione utile, a pena di decadenza degli stessi.

Articolo 14 **Verbale delle riunioni**

1. Il direttore generale, nella qualità di segretario verbalizzante, cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultino l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali delle relazioni svolte e della discussione, nonché le decisioni adottate.
2. I consiglieri di amministrazione possono fare inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventiva lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.
3. Qualora il Consiglio di amministrazione debba affrontare questioni che attengano direttamente alla persona e all'attività del direttore generale, questi, su invito del Presidente, si allontana e viene sostituito nella verbalizzazione dal consigliere di amministrazione più giovane d'età.
4. I verbali delle riunioni, di norma, sono approvati dal Consiglio di amministrazione, possibilmente, all'inizio della riunione successiva, sulla base di una bozza elaborata e siglata dal segretario verbalizzante.
5. La bozza di verbale della riunione è trasmessa anticipatamente dal segretario verbalizzante al Presidente e, almeno tre giorni prima della riunione nel corso della quale sarà sottoposta all'approvazione, ai consiglieri di amministrazione per le eventuali precisazioni.
6. Su proposta del Presidente, l'approvazione del verbale può avvenire seduta stante; in tal caso, il segretario verbalizzante darà immediata lettura del suo contenuto ai consiglieri di amministrazione.
7. I verbali definitivi delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante, sono numerati progressivamente, raccolti in un apposito registro vidimato e conservati a cura degli uffici del direttore generale.
8. L'accesso ai verbali del Consiglio di amministrazione è soggetto alla disciplina dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 15 **Pubblicità e pubblicazione degli atti**

1. Le delibere del Consiglio di amministrazione di Laziodisu sono pubblicate sul sito web di Laziodisu per 15 giorni dalla data della loro adozione, con l'omissione dei dati sensibili eventualmente ivi contenuti e l'indicazione della data della cessazione della pubblicazione.
2. Decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione, le delibere del Consiglio di amministrazione sono inserite in apposito spazio, con accesso limitato, del sito web di Laziodisu.
3. Per gli atti per i quali sia prevista dalla normativa nazionale o regionale, la pubblicazione, si procede mediante pubblicazione, nel primo numero utile, presso il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Laziodisu può avvalersi di tutte le forme di comunicazione e pubblicità istituzionale idonee a diffondere i propri atti e le proprie funzioni.



LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME



Articolo 16

Segretario del Consiglio di amministrazione

1. Le funzioni del segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore Generale e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo vicario.
2. Al segretario spetta di collaborare con il Presidente in tutto ciò che riguarda il funzionamento del Consiglio di amministrazione; in particolare, gli compete:
 - a) la raccolta delle proposte e della documentazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 - b) la redazione del verbale delle riunioni e sottoscrizione dello stesso;
 - c) la trasmissione, ove prescritto, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione alla Regione Lazio;
 - d) la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto al precedente articolo;
 - e) la conservazione del registro dei verbali delle riunioni, delle deliberazioni approvate dal Consiglio di amministrazione e della relativa documentazione;
 - f) la sottoscrizione, per copia conforme all'originale, delle copie dei verbali delle riunioni anche per la produzione in giudizio.
3. Il segretario del Consiglio di amministrazione attende inoltre, secondo le direttive del Presidente, a tutte le altre incombenze necessarie per il regolare funzionamento del Consiglio stesso.

Capo III

Collegio dei revisori contabili

Articolo 17

Competenze e funzionamento del Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili, costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 7/2008, esercita il controllo sulla gestione contabile dell'ente di cui al decreto legislativo n. 286/1999, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in particolare:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili degli atti adottati dalle strutture amministrative di Laziodisu e delle Adisu;
 - b) esprime parere sulla conformità alle norme di legge del bilancio di previsione, i relativi assestamenti, gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché sul rendiconto generale;
 - c) redige e trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile di Laziodisu.
2. Il Collegio dei revisori contabili, inoltre, esplica il controllo ai sensi dell'articolo 2397 e seguenti del codice civile, controlla la gestione amministrativa e contabile, effettua periodiche verifiche di cassa, può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo, esprime parere su contrazioni di mutui, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione.
3. Il presidente del Collegio dei revisori contabili partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può richiederne la convocazione; provvede, inoltre, alla convocazione del Collegio e alla organizzazione dei lavori.

LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME

4. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più componenti effettivi del Collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente più anziano d'età fino alla nomina, da parte del Presidente della Regione Lazio, del componente effettivo.
5. Per quanto compatibili, si applicano al Collegio dei revisori contabili le disposizioni del codice civile in materia di collegio sindacale.

Capo IV
Disposizioni comuni
agli Organi istituzionali

Articolo 18
Incompatibilità e dimissioni

1. Nelle rispettive prime riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili, i componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della L. R. n. 7/2008 o derivanti da altre disposizioni di legge.
2. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio di amministrazione e/o il Collegio dei revisori contabili, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale lo stesso deve esercitare l'opzione.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità o l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Consiglio di amministrazione o il Collegio dei revisori contabili, in assenza dell'interessato, si esprime relativamente all'incompatibilità e, attraverso il Presidente dell'organo, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente della Regione Lazio per i provvedimenti di competenza.
4. In ogni caso, a seguito di rinuncia o dimissioni di un componente presentate al Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei revisori contabili, il Presidente dell'organo, o chi ne fa le veci, informa il Presidente della Regione Lazio per i provvedimenti di competenza.
5. La rinuncia o le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

Articolo 19
Decadenza, cessazione dalla carica
e sostituzione

1. La decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione è disposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e), punto 1, della L. R. n. 7/2008.
2. Il Presidente e il consigliere di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipino a più di sei riunioni del Consiglio di amministrazione nel corso dell'anno decadono dalla carica.
3. Il Presidente e il componente del Collegio dei revisori contabili che, senza giustificato motivo, non partecipino a più di tre sedute consecutive dell'organo decadono dalla carica.
4. In caso di decadenza o di altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente o di un componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori contabili, per cause diverse da quelle precedenti, il Presidente dell'organo, o chi ne fa le veci, informa il Presidente della Regione Lazio ai fini della sostituzione.



LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME



Articolo 20

Durata delle cariche e indennità

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 4, dello Statuto della Regione, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili di Laziodisu decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.
2. In particolare, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione di Laziodisu, a norma dell'articolo 19, commi 2 e 3, della L. R. n. 7/2008, cessano dalla carica in caso di rinnovo della rappresentanza studentesca, di trasferimento ad altra università, del venire meno dello status di studente (come definito dal CRUL); negli ultimi due casi, lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti della lista elettorale di appartenenza.
3. L'indennità di carica dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili di Laziodisu è determinata con deliberazione della Giunta regionale a norma dell'articolo 19, comma 4, della L. R. n. 7/2008.

Titolo III

Competenze e modalità di funzionamento dei Comitati territoriali delle Adisu

Articolo 21

Competenze dei Comitati territoriali

1. Il Comitato territoriale di ciascuna Adisu, costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 17 della L. R. n. 7/2008, quale organismo con funzioni propositive e di vigilanza in relazione agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di competenza dell'Adisu, in particolare, provvede a:
 - a) fare pervenire al Consiglio di amministrazione i propri contributi in merito alle proposte per la predisposizione dei piani triennale e annuale;
 - b) vigilare sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull'efficacia delle attività di gestione dei servizi stessi, presentando periodiche relazioni al Consiglio di amministrazione;
 - c) formulare al consiglio di amministrazione, nell'ambito del programma annuale di attività, proposte relativamente agli interventi, ai servizi e alle prestazioni da attuare, nonché in ordine all'assegnazione al direttore generale degli obiettivi programmatici gestionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie;
 - d) proporre al Consiglio di amministrazione progetti finalizzati all'attuazione di particolari servizi rivolti al soddisfacimento delle esigenze degli studenti universitari presenti sul proprio territorio;
 - e) proporre al Consiglio di amministrazione la concessione di sussidi straordinari agli studenti che si trovino in condizione di sopravvenuto disagio economico o che, in stato di disagio economico, non abbiano potuto usufruire, per gravi motivazioni, della borsa di studio.

Articolo 22

Funzionamento dei Comitati territoriali

1. Il Presidente del Comitato territoriale presiede, convoca e coordina il Comitato stesso ed esprime il parere sulla nomina del direttore amministrativo della rispettiva Adisu.

LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME

2. Alle sedute del Comitato territoriale partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo della Adisu con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il presidente del Comitato territoriale trasmette entro dieci giorni al Presidente di Laziodisu copia dei verbali delle riunioni, nonché copia degli atti approvati; trasmette, altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione scritta sulle attività svolte e sull'esercizio delle funzioni attribuite.
4. Per quanto non previsto dai precedenti commi, ciascun Comitato territoriale disciplina, con proprio atto, le modalità del suo funzionamento, ispirandosi per quanto possibile, con le modifiche necessarie, alle previsioni (relative al Consiglio di amministrazione) di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16.
5. Si applicano ai componenti dei Comitati territoriali delle Adisu, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui al Capo IV del presente Statuto.

Titolo IV **Programmazione delle attività** **e risorse finanziarie e patrimoniali**

Articolo 23 **Strumenti di programmazione**

1. Laziodisu, con la partecipazione delle Adisu, formula all'Assessorato regionale competente in materia di diritto agli studi universitari le proposte ai fini della redazione e della successiva adozione del Piano triennale e del Piano annuale di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10 della L. R. n. 7/2008.
2. In coerenza con il Piano annuale, adottato dalla Giunta regionale, il Programma annuale di attività di Laziodisu costituisce l'atto di indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza del direttore generale e dei direttori amministrativi delle Adisu, per l'assegnazione degli obiettivi da realizzare e per il riparto delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, nonché il riferimento per la verifica dei risultati e per la valutazione dei dirigenti.
3. Le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 2 e i risultati conseguiti sono descritti in una Relazione annuale adottata dal Presidente di Laziodisu e trasmessa alla Giunta regionale.

Articolo 24 **Bilancio di previsione e rendiconto generale**

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono trasmessi alla Giunta regionale e sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 25 **Patrimonio e risorse finanziarie**

1. Laziodisu dispone di un proprio patrimonio, costituito da beni immobili e mobili di proprietà, nonché delle risorse finanziarie di cui all'articolo 27 della L. R. n. 7/2008.



LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME

Articolo 26
Revisione dello Statuto

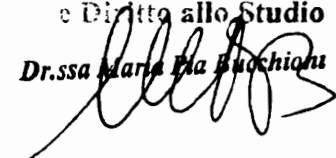
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, lo Statuto è modificato e integrato con la medesima procedura prevista per la sua adozione dall'articolo 20, comma 1, della L. R. n. 7/2008.
2. Gli elementi di cui all'articolo 3 del presente Statuto possono essere modificati con delibera del Consiglio di amministrazione, da pubblicare sul sito web di Laziodisu.



ALLEGATO "A",
composto da 13 pagine.


**Direzione Regionale Istruzione,
Programmi dell'Offerta Scolastica e Formativa
e Diritto allo Studio**

Dr.ssa Maria Pia Buochiani



LAZIODISU
PER
COPIA CONFORME

